n. 1
Gennaio 2017 · Anno LXIV

Direzione e amministrazione
Viale della Lirica, 61 - 48124 Ravenna
Tel. 0544 506311 - Fax 0544 506312

L'Agricoltore Ravennate

CONFAGRICOLTURA

Pubblicazione mensile - Riservato ai Soci

PERIODICO DELL'UNIONE PROVINCIALE DEGLI AGRICOLTORI DI RAVENNA

CERTIFICAZIONE UNICA

Si ricorda che entro il 7 marzo 2017 deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, la Certificazione Unica relativa alle retribuzioni ed ai compensi erogati nell'anno di imposta 2016.
Con la Certificazione Unica devono essere dichiarati, non solo le retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti, ma anche i compensi pagati a lavoratori autonomi (professionisti, lavoratori occasionali, ecc.), ivi compresi quelli versati a soggetti in regime fiscale agevolato non assoggettati a ritenuta d'acconto.
Come da precedente articolo le aziende agricole associate avrebbero dovuto consegnare, ai nostri uffici centrali o periferici, la documentazione relativa alle prestazioni di lavoro autonomo e copia del versamento delle relative ritenute d'acconto entro il 20 gennaio u.s.; pertanto si invitano gli associati che non vi hanno ancora provveduto a consegnare quanto sopra **entro e non oltre il 15 febbraio 2017.** Si precisa che la Certificazione Unica deve essere inviata anche per i compensi per i quali non è stata versata la relativa ritenuta d'acconto.
Pertanto al più presto e, comunque, non oltre il 15 febbraio dovrà essere consegnata tale documentazione e presi accordi con i nostri uffici in merito al ravvedimento delle ritenute non versate.

Sintesi del XXI Convegno Fiscale di Confagricoltura a Ferrara. Con Tosoni, Caputo, Scaramagli, Canali e Pasquali. Conclusioni di Mario Guidi

Lunedì 23 gennaio, presso la sede di Ferrara Fiere e Congressi, in una sala conferenze affollata all'inverosimile, si è tenuto il XXI convegno fiscale di Confagricoltura Ferrara, Ravenna e Forlì- Cesena e Rimini. Il convegno è stato seguito in diretta streaming anche dalla sede di Confagricoltura Cesena. Per la prima volta è stata Ferrara ad ospitare l'annuale Convegno interprovinciale di Confagricoltura dedicato alle materie fiscali per l'importante aggiornamento sulle novità previste dalla legge per il settore agricolo.
Al tavolo dei relatori i Presidenti di Confagricoltura Ferrara, Pier Carlo Scaramagli, di Ravenna, Paolo Pasquali e di Forlì Cesena e Rimini, Claudio Canali, che hanno aperto i lavori con una fotografia agroeconomica delle province da loro rappresentate accompagnata da un breve filmato.
Numerosi gli Agricoltori e i professionisti presenti in sala, per le autorità è salito sul palco il Sindaco Tiziano Tagliani che ha voluto portare i saluti della città di Ferrara.
Sono seguiti gli interventi del Presidente della Cassa di Risparmio di Cento, main sponsor della manifestazione, Carlo Alberto Roncarati e del Direttore di Caricento, dottor Ivan Damiano.
Il Convegno è entrato nel vivo con Nicola Caputo, responsabile fiscale di Confagricoltura, a lui il compito di illustrare le novità fiscali introdotte dall'ultima finanziaria relativa all'Irpef agricola, all'IVA zootecnica, ai Finanziamenti per macchinari e tecnologie, alla decontribuzione per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali under 40.
Gian Paolo Tosoni, esperto fiscalista e pubblicista de "Il Sole 24 Ore", relatore fisso dei convegni fiscali di Confagricoltura, ha articolato il suo intervento sui principali temi della finanziaria 2017 ed espressamente sulle norme che maggiormente interesseranno gli imprenditori agricoli da qui al 2019, con un focus particolare sui nuovi adempimenti IVA.

IN QUESTO NUMERO

Certificazione unica • Sintesi del XXI Convegno Fiscale di Confagricoltura a Ferrara. Con Tosoni, Caputo, Scaramagli, Canali e Pasquali. Conclusioni di Mario Guidi • "Quale futuro per la nostra frutticoltura fra criticità ed opportunità?" • Il registro telematico per il settore vitivinicolo • Bando ISI INAIL agricoltura 2016: proroga dei termini • Bandi PSR in corso • Richiesta gasolio agricolo agevolato anno 2017 • Modifiche anagrafiche • Novità fiscali 2017 • Manovra Finanziaria 2017 Spese ristrutturazione e bonus mobili • Scadenzario FEBBRAIO • Domande di disoccupazione agricola • Avviso importante comunicazione di variazioni colturali all'INPS • Posizione contributiva titolari di Partita IVA iscrizione INPS • Campagna red 2016 • Energie da fonti rinnovabili adempimenti 2017 • AEEGSI • Aliquote contributive in vigore nel 2017.

Invitiamo tutti i soci a partecipare al

convegno

"Quale futuro per la nostra frutticoltura fra criticità ed opportunità?"

FAENZA - GIOVEDÌ 2 MARZO 2017
dalle ore 17.30

Sala conferenze
"G. Dalle Fabbriche" della BCC
Credito Cooperativo Ravennate e Imolese
via Laghi, 81

Interverranno:

Dr. Albano Bergami
Vice Presidente OI Pera
e Confagricoltura Ferrara

Dr. Alessandro Zani
Direttore Generale e A.D. Granfrutta Zani

Dr. Valtiero Mazzotti
Direttore Generale Agricoltura, Caccia Pesca
Regione Emilia-Romagna

Dr. Angelo Benedetti
Presidente e A.D. Unitec spa

Prof. Bruno Marangoni
Dipartimento Scienze Agrarie
Alma Mater Studiorum
Membro Consiglio Direttivo
Accademia Nazionale Agricoltura

Gli interventi saranno coordinati:

dal **Rag. Francesco Donati**
Presidente della Federazione
Nazionale di prodotto
della frutticoltura di Confagricoltura,
nonché Vicepresidente
di Confagricoltura Ravenna

Seguiranno informazioni più dettagliate del programma tramite nostra prossima newsletter ai soci

Sono seguite le numerose domande del pubblico rivolte agli esperti relatori. Il Presidente di Confagricoltura Mario Guidi ha sottolineato come la Legge di Stabilità degli ultimi due anni abbia introdotto provvedimenti volti a valorizzare e agevolare un settore così vitale e importante per il Paese e come anche quest'anno il governo abbia lanciato un segnale positivo per le imprese agricole, dimostrando nuova sensibilità.
Il Presidente Guidi ha però voluto rimarcare, accanto ai lati positivi, anche i macroproblemi che gravano sull'agricoltura "Non c'è vera e propria strategia di sostegno all'agricoltura, non serve essere destinatari di contributi che poi lo stato si rimangia, non esiste snellimento burocratico, dobbiamo liberare le capacità per conquistare un mercato globale e sempre in evoluzione, non vogliamo essere dentro un recinto di protezione (oggi diventato una gabbia), ma dobbiamo compiere ogni sforzo per declinare l'agricoltura in modo diverso: dare la possibilità alle imprese agricole di avere un po' di respiro con il fisco, facilitare l'accesso dei giovani, potersi ammodernare, aprirsi a internet e all'innovazione, sono tutti passi decisivi da noi sollecitati.
Dopo il varo della rinnovata legge di stabilità ora attendiamo un'altra fondamentale stabilità, quella politica. Il Paese e l'economia hanno bisogno di sicurezze e non possono permettersi incertezze destabilizzanti".

Da sinistra: Tosoni, Caputo, Scaramagli, Pasquali, Canali

IL REGISTRO TELEMATICO PER IL SETTORE VITIVINICOLO

Il Decreto Ministeriale numero 293 del 20 marzo 2015 stabilisce, in conformità con la normativa europea, le modalità di tenuta dei registri in forma telematica nel settore vitivinicolo e delle relative registrazioni.

Soggetti obbligati alla tenuta del registro telematico e soggetti esentati

1. I soggetti che, per l'esercizio di attività imprenditoriale agricola o commerciale, detengono un prodotto vitivinicolo, sono obbligati alla tenuta del Registro telematico e alla registrazione delle operazioni effettuate.

2. Il titolare di uno stabilimento o di un deposito che effettua operazioni per conto di terzi provvede alle relative registrazioni nel proprio Registro telematico, distintamente per ciascun committente, indicando i vasi vinari utilizzati ed è responsabile della correttezza e regolarità dei dati inseriti.

3. I titolari di stabilimenti di produzione o di imbottigliamento dell'aceto di vino sono soggetti alla tenuta del Registro telematico ed effettuano le registrazioni di carico e scarico secondo le indicazioni di cui agli allegati I e II ed all'articolo 19 della legge 20 febbraio 2006, n. 82.

Non sono soggetti all'obbligo della tenuta del Registro telematico:

a) i titolari di stabilimenti enologici di capacità complessiva inferiore a 50 ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione. In tal caso, ai sensi dell'articolo 2, comma *1-bis*, del citato decreto-legge n. 91 del 2014, l'obbligo di tenuta di Registri è assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e della dichiarazione di giacenza;

b) gli esercenti l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione;

c) coloro che detengono in luoghi diversi dagli stabilimenti, dai depositi e dagli acetifici, i prodotti vitivinicoli tal quali, senza porre in essere alcuna trasformazione o manipolazione, per utilizzarli esclusivamente come ingredienti nella preparazione di alimenti e bevande diversi dai prodotti vitivinicoli, regolamento (UE n. 1308/2013, dai succhi di frutta di cui al decreto legislativo n. 151 del 2004, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 e dalle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008;

d) i vettori o gli spedizionieri che detengono nei propri locali prodotti vitivinicoli confezionati;

e) i soggetti che effettuano attività di ricerca e sperimentazione, che detengono, in impianti a ciò appositamente destinati, esclusivamente prodotti vitivinicoli sottoposti a pratiche e trattamenti enologici sperimentali autorizzati ai

BANDO ISI INAIL AGRICOLTURA 2016: PROROGA DEI TERMINI

L'INAIL, con una determinazione di fine anno 2016 ha prorogato i termini di scadenza dell'avviso pubblico.
Le nuove date sono le seguenti:
- Termine chiusura procedura informatizzata: 28 aprile 2017.
- Inoltro online della domanda (click day): dal 12 giugno 2017.

Potete avere ulteriori informazioni presso gli uffici tecnici Confagricoltura Ravenna, Lugo e Faenza.

Dott. Fabrizio Prudente

sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 606/2009 e dell'articolo 5 del decreto ministeriale 30 luglio 2003, purché i prodotti detenuti siano estratti da tali impianti solo una volta denaturati ed avviati alla distruzione, ai sensi del decreto ministeriale 31 luglio 2006;

f) i rivenditori al minuto di piccoli quantitativi e quelli di bevande da consumare esclusivamente sul posto;

g) gli operatori viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, a condizione che non effettuino alcuna delle operazioni di cui all'articolo 41, paragrafo 1 del Regolamento. In tal caso l'obbligo della registrazione delle operazioni è assolto con la presentazione della dichiarazione di "raccolta uve e produzione vitivinicola" e con l'annotazione delle entrate e delle uscite nel verso della dichiarazione, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 45, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento;

h) i soggetti che non dispongono di stabilimenti e che detengono, presso i propri depositi, per la successiva rivendita all'ingrosso o al minuto, esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, compresi coloro che hanno fatto imbottigliare, oppure che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati.

Gli operatori esentati dagli adempimenti di registrazione, sono comunque tenuti a produrre all'Organismo competente, ove richiesto, i documenti di accompagnamento. laddove previsti, e la documentazione commerciale, relativi alle singole entrate e uscite dei prodotti vitivinicoli.

Il nuovo obbligo decorre dal 1 gennaio 2017, anche se l'ICQRF (Ispettorato Centrale Repressione Frodi) ha formalmente comunicato che non applicherà sanzioni per i primi mesi di applicazione della nuova procedura.
Confagricoltura Ravenna sta lavorando per organizzare un servizio per i propri associati.
Nel frattempo è necessario e obbligatorio iscriversi al portale di accesso ai servizi del MIPAAF (http://mipaaf.sian.it), mediante una procedura semplificata, utilizzando il codice fiscale e disponendo di un indirizzo di posta elettronica certificata, a cui saranno inviate le diverse comunicazioni. L'azienda riceverà un codice PIN necessario per completare la registrazione, che consentirà di ricevere le credenziali personali per accedere all'Area Riservata.

Potete avere ulteriori informazioni presso gli uffici tecnici di Confagricoltura Ravenna, Lugo e Faenza.

Dott. Fabrizio Prudente

BANDI PSR IN CORSO

Attualmente i bandi aperti relativi al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna sono i seguenti:

- **Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario 10.1.09**
  Pubblicato il: 17/11/2016 | Scadenza termini partecipazione: 28/02/2017
- **Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali e gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 10.1.10**
  Pubblicato il: 17/11/2016 | Scadenza termini partecipazione: 28/02/2017
- **Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i Comuni o altri enti pubblici 16.9.01**
  Pubblicato il: 29/11/2016 | Scadenza termini partecipazione: 24/03/2017
- **16.1.01 - Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura**
  Pubblicato il: 05/01/2017 | Scadenza termini partecipazione: 31/03/2017
- **Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione 7.4.01**
  Pubblicato il: 29/11/2016 | Scadenza termini partecipazione: 21/04/2017
- **Sostegno alla formazione professionale ed acquisizione di competenze - 1.1.01 e Scambi interaziendali di breve durata e visite alle aziende agricole e forestali - 1.1.03**
  Pubblicato il: 12/12/2016 | Scadenza termini partecipazione: 30/09/2017
- **Avviso pubblico: aggiornamento Catalogo verde**
  Pubblicato il: 26/09/2016 | Scadenza termini partecipazione: 20/10/2017

Per approfondire i contenuti potete rivolgervi agli uffici tecnici di Ravenna, Lugo e Faenza.

Dott. Fabrizio Prudente

RICHIESTA GASOLIO AGRICOLO AGEVOLATO ANNO 2017

Informiamo gli associati che è possibile effettuare la richiesta di assegnazione di carburante agricolo agevolato. Per il 2017 è prevista una nuova procedura. Sarà possibile, salvo cambiamenti ad oggi non noti, una richiesta in acconto del 50% dell'assegnazione 2016, al netto delle rimanenze e un saldo assegnazione entro il 10 ottobre 2017. Tale possibilità potrebbe essere approvata dalla Regione nel prossimo mese di febbraio. Rimarrà però aperta la procedura consueta con un'unica richiesta di carburante, da effettuarsi entro il 30.06.2017.
Al fine di eseguire la richiesta invitiamo gli associati a prendere contatto con i nostri uffici tecnici per preparare la nuova richiesta e per chiudere il libretto 2016 con l'eventuale rimanenza di carburante al 31.12.2016, aggiornato con date e timbri del distributore.
Al momento della richiesta è necessario che l'anagrafe delle aziende agricole sia aggiornata con i terreni in conduzione (proprietà, affitto, comodato) e che sia fatta una completa raccolta dati del piano colturale 2017.
Importante: ricordiamo, per le aziende che non tengono la contabilità da noi, di portare con sé le fatture dei contoterzisti per i lavori effettuati nel corso del 2016.

Dott. Fabrizio Prudente

importante

MODIFICHE ANAGRAFICHE

(Residenza, Sede legale, Attività, Decessi, ecc.)

Qualsiasi modifica che possa interessare CAMERA DI COMMERCIO (IN QUANTO TENUTI ALL'ISCRIZIONE) ed AGENZIA DELLE ENTRATE, vanno comunicati agli organi di competenza tassativamente ENTRO TRENTA GIORNI dall'avvenimento.
In caso di MANCATO ADEMPIMENTO ENTRO I TRENTA GIORNI dall'avvenimento verranno applicate **sanzioni**.

L'Agricoltore Ravennate

una «finestra aperta» sul mondo agricolo romagnolo

NOVITÀ FISCALI 2017

1) Il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 ha introdotto un nuovo adempimento, la comunicazione IVA trimestrale, in luogo del vecchio elenco clienti-fornitori, che andrà comunque presentato per l'anno 2016.
A partire dal 1° gennaio 2017, in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate, i soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonchè i dati delle relative variazioni. Per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro. Non si applica il cumulo giuridico.
Deve inoltre essere trasmessa, sempre con le stesse modalità e cadenza, la liquidazione periodica dell'imposta, mensile o trimestrale. Sono esonerati dalla trasmissione delle liquidazioni periodiche iva i soggetti passivi che non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione iva annuale. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.

2) A partire dalle operazioni attive e passive effettuate nell'anno 2016, diventa obbligatoria la trasmissione della dichiarazione IVA in forma autonoma.
La scadenza è il 28 febbraio 2017, mentre dalle operazioni effettuate dal 2017 in poi, la dichiarazione può essere inviata dal 1° febbraio al 30 aprile di ciascun anno.
La conseguenza di questa modifica legislativa è che la comunicazione dati IVA, non dovrà essere più trasmessa, in quanto tale adempimento è stato eliminato, insieme alla comunicazione black list.

Ciò premesso, si invitano gli associati a consegnare tempestivamente ai nostri uffici tutta la documentazione contabile necessaria per adempiere a questi nuovi adempimenti alle scadenze indicate.

Manovra Finanziaria 2017
Spese ristrutturazione e bonus mobili

Nella **Manovra Finanziaria 2017**, è prevista la proroga di 1 anno (per tutto il 2017) della detrazione **50%** per le **ristrutturazioni** edilizie e per il **bonus mobili** ed elettrodomestici, sempre al 50%.
Per le ristrutturazioni, i lavori possono essere fatti fino a 96 mila euro di spesa per unità immobiliare.
La spesa detraibile per i mobili è invece al massimo di 10.000 euro.
Il bonus mobili e arredi 2017 è una misura di agevolazione fiscale a favore di quanti realizzeranno interventi di ristrutturazione edilizia rientranti tra quelli compresi nella detrazione del 50% sull'imponibile IRPEF.
Esso **consente di portare in detrazione sulla propria dichiarazione dei redditi fino al 50% delle spese per l'acquisto di mobili destinati ad arredare l'unità immobiliare oggetto dei lavori** o le parti comuni del condominio **fino a una spesa massima di 10.000 euro**, rimborsabili in 10 rate annue di pari importo.
Il Bonus Mobili può essere sfruttato da coloro che hanno intrapreso lavori edilizi compresi tra quelli detraibili con il bonus ristrutturazioni a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017.
Non è confermato invece il bonus giovani coppie, con almeno un componente under 35: fino a fine 2016 c'era la possibilità di arredare casa con lo sconto del 50% con una spesa massima di 16mila euro.
Il bonus giovani coppie non è però rinnovato per il 2017.
Conferma per il 2017-2018 il bonus ristrutturazione degli alberghi, esteso agli agriturismi.
Nel 2016 lo sconto è stato al 30%, da ripartire in tre quote annuali.
Con la legge di Bilancio, si sale al 65%, diviso in due rate annuali. Spesa massima 200.000 euro. Fino al 2018 compreso.

SCADENZARIO FEBBRAIO

16 GIOVEDÌ
I.R.P.E.F. Sostituti d'imposta: Versamento ritenute operate su retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente; versamento ritenute d'acconto operate su compensi erogati nel mese precedente per lavoro autonomo e provvigioni.
I.N.P.S.: Pagamento contributi lavoratori dipendenti tramite F24 del mod. DM 10/M; versamento del contributo su emolumenti corrisposti per collaborazioni coordinate continuative; versamento tramite F24 del DM 10/M della ritenuta giornaliera eseguita sugli emolumenti corrisposti nel mese precedente a dipendenti che percepiscono indennità pensionistiche non cumulabili con le retribuzioni.
Premio INAIL
I.V.A. Pagamento dell'imposta per contribuenti mensili

25 SABATO
E.N.P.A.I.A.: Presentazione mod. DIPA/01 e pagamento contributi afferenti al mese precedente. L'invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica.

28 MARTEDÌ
Scade il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale

ULTIMO GIORNO DEL MESE
UNIEMENS – Unificazione DM10 ed Emens – **Termine ultimo** per la trasmissione telematica delle informazioni relative agli impiegati/dirigenti e collaboratori per le **paghe del mese di gennaio 2017.**

NOTA BENE: le scadenze indicate sono suscettibili di modifica anche dell'ultima ora, l'Unione quindi non si assume nessuna responsabilità in ordine a danni civili e/o penali derivanti da errata indicazione delle scadenze. Nel dubbio vi invitiamo a prendere contatto con i nostri Uffici per sincerarvi dell'esattezza dei dati indicati.

DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

Sono aperte fino al **31/03/2017** le procedure INPS per l'invio delle domande di Disoccupazione Agricola. Per redigere la domanda oltre al documento di identità, l'ultima busta paga e la documentazione relativa ai redditi percepiti nel 2015 (CU, MODELLO Unico o 730) anche quest'anno servirà un apposito modulo da fare compilare all'ufficio pagatore (Banca o Posta) disponibile presso i nostri Uffici di Faenza, Lugo e Ravenna.

Avviso importante
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONI COLTURALI ALL'INPS

Si ricorda agli associati iscritti alla gestione lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, imprenditori agricoli, coloni e mezzadri) che ogni variazione colturale o di superficie va comunicata all'INPS

POSIZIONE CONTRIBUTIVA TITOLARI DI PARTITA IVA ISCRIZIONE INPS

Si ricorda che tutti i titolari di Partita IVA, sia come ditta individuale sia in forma societaria che non abbiano attualmente in essere una propria posizione contributiva e che lavorino direttamente il terreno o si avvalgano di manodopera, sono obbligati all'iscrizione INPS nella gestione CD/CM nel primo caso o IAP nel secondo caso.

CAMPAGNA RED 2016

RED: dichiarazioni reddituali obbligatorie dovute all'INPS, richieste ai pensionati e beneficiari di prestazioni collegate al reddito ai fini della verifica delle prestazioni in godimento.

I pensionati della gestione privata residenti in Italia, che godono di prestazioni collegate al reddito sono obbligati a rendere la dichiarazione reddituale all'Inps nei casi previsti dalla legge, come specificato nella Circolare n.195 del 30 novembre 2015.
Le persone interessate alle campagne per poter inviare tale comunicazione si possono rivolgere ai nostri uffici di RAVENNA, LUGO e FAENZA.
Il termine ultimo stabilito dall'Istituto per la presentazione della dichiarazione reddituale dell'anno 2015 (Campagna RED ordinaria 2016) è il 31 marzo 2017.

NOSTRI LUTTI

Sono deceduti

il Sig. **Giacinto Morini**

di Faenza

il Sig. **Angelo Bucci**

di Russi

Nostri associati

Ai familiari porgiamo
le più sentite condoglianze

Energie da fonti rinnovabili adempimenti 2017

entro 31 marzo** (Esclusi impianti fotovoltaici)	TERNA	GSTAT
entro 31 marzo	GSE	Fuel Mix
(Ad eccezione degli impianti in regime di scambio sul posto, Cip 6/92 e degli impianti fotovoltaici con il Quinto Conto Energia con potenza attiva nominale fino a 1.000 kW incentivati)		
entro 31 marzo	Agenzia Dogane	AD-1 comunicazione consumi 2016
(Tutti gli operatori elettrici, con impianti a fonte rinnovabile di potenza superiore a 20kW, ad esclusione degli impianti di biogas)		

**(salvo proroghe e/modifiche)

AEEGSI

Indagine annuale dati tecnici produttori anno solare 2016

Sono interessati prevalentemente tutti gli operatori elettrici che hanno impianti a fonte rinnovabile per una potenza complessiva installata superiore a 100 KW.
Gli operatori interessati saranno avvisati dell'indagine attraverso apposita mail dell'AEEGSI.

	USCITA PREVISTA
Esercenti il servizio di vendita di maggior tutela	13-17 febbraio
Distributori di GPL/altri gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo rete	13-17 febbraio
Esercenti il servizio di vendita di salvaguardia	13-17 febbraio
Società di trasporto di gas naturale	13-17 febbralo
Distributori di gas naturale	20-24 febbraio
Produttori di elettricità e autoproduttori	20-24 febbraio
Distributori di elettricità	27 febbraio - 3 marzo
Grossisti e/o venditori di elettricità	6-10 marzo
Grossisti, venditori e/o produttori di gas naturale	6-10 marzo

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

Di seguito si pubblicano le aliquote contributive dal 1° gennaio 2017

Operai agricoli e florovivaisti *di aziende agricole tradizionali*

VOCI CONTRIBUTIVE	operai a tempo indeterminato			operai a tempo determinato		
	in complesso	a carico azienda	a carico lavoratore	in complesso	a carico azienda	a carico lavoratore
Assicurazione I.V.S. - *Fondo pensioni* (1) *(compreso contr. base 0,11)*	28,70	19,86	8,84	28,70	19,86	8,84
Assicurazione disoccupazione (2)(3)(4)	1,41	1,41		1,41	1,41	
Cassa integrazione salari (5)	1,50	1,50		1,50	1,50	
Assicurazione infortuni	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
Indennità malattia	0,683	0,683		0,683	0,683	
Fondo garanzia fine rapporto (6)	0,20	0,20				
Totale contributi	**45,7365**	**36,8965**	**8,84**	**45,5365**	**36,6965**	**8,84**

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della L. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui)

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(3) Dal 1/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della L. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della L. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n. 40/2011).

(4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006) aveva previsto in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto, la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(5) L. 26/9/1981, n.537, di conversione del D.L. 402/81 (art. 11). Il contributo C.I.S.O.A. non è dovuto per i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni. I CC. DD. non sono tenuti a corrispondere tale contributo per i propri operai (art. 19, Legge n. 457/72).

(6) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 dclla L. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

Operai agricoli e florovivaisti *di aziende diretto coltivatrici*

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	operai a tempo indeterminato			operai a tempo determinato		
	in complesso	a carico azienda	a carico lavoratore	in complesso	a carico azienda	a carico lavoratore
Assicurazione I.V.S. - *Fondo pensioni* (1) *(compreso contr. base 0,11)*	28,70	19,86	8,84	28,70	19,86	8,84
Assicurazione disoccupazione (2)(3)(4)	1,38	1,38		1,38	1,38	
Assicurazione infortuni	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
Indennità malattia	0,683	0,683		0,683	0,683	
Fondo garanzia fine rapporto (5)	0,20	0,20				
Totale contributi	**44,2065**	**35,3665**	**8,84**	**44,0065**	**35,1665**	**8,84**

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della L. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui)

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(3) Dal 1/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della L. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della L. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n. 40/2011).

(4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006) aveva previsto in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto, la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(5) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 dclla L. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

Operai agricoli e florovivaisti
di aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale

VOCI CONTRIBUTIVE	operai a tempo indeterminato			operai a tempo determinato		
	in complesso	a carico azienda	a carico lavoratore	in complesso	a carico azienda	a carico lavoratore
Assicurazione I.V.S. - *Fondo pensioni (1) (6) (compreso contr. base 0,11)*	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
Assicurazione disoccupazione (2)(3)(4)	1,41	1,41		1,41	1,41	
Cassa integrazione salari	1,50	1,50		1,50	1,50	
Assicurazione infortuni	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
Indennità malattia	0,683	0,683		0,683	0,683	
Fondo garanzia fine rapporto (5)	0,20	0,20				
Totale contributi	**49,3365**	**40,4965**	**8,84**	**49,1365**	**40,2965**	**8,84**

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della L. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui)

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 2,41) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(3) Dal 1/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della L. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della L. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n. 40/2011).

(4) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006) aveva previsto in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto, la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(5) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 della L. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

(6) Alle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale non si applicano più gli aumenti previsti dall'art. 01, c.1, della legge n. 81/2006, giacché con il 1° luglio 2011 esse hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista per la generalità dei datori di lavoro dall'art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995.

Impiegati agricoli

CONTRIBUTI I.N.P.S.

VOCI CONTRIBUTIVE	impiegati a tempo indeterminato			impiegati a tempo determinato		
	totale	a carico azienda	a carico lavoratore	totale	a carico azienda	a carico lavoratore
Assicurazione I.V.S. - *Contributo F.P.L.D. (1) (compreso contr. base 0,11)*	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
NASPI ordinaria (2)(3)(4)	0,67	0,67		0,67	0,67	
NASPI addizionale (5)				1,40	1,40	
CISOA (6)	1,50	1,50		1,50	1,50	
Totale contributi INPS	**34,47**	**25,63**	**8,84**	**35,87**	**27,03**	**8,84**

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

Assicurazione inf.ni profi.li ed extra professionali	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
Fondo di previdenza	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
Accantonamento trattamento di fine rapporto	6,00	6,00		6,00	6,00	
Totale contributi ENPAIA (7)	**11,00**	**9,00**	**2,00**	**11,00**	**9,00**	**2,00**

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della L. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,94 perché 0,06 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti e per le cooperative il contributo per la disoccupazione è pari allo 0,64. L'aliquota risulta così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. l, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perchè 0,03 è stato utilizzato per abbattere ii contributo per la maternità.

(4) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrerere dal 1/01/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n. 44/2013 e mess. n. 10358/2013.

(5) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(6) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti, il contributo CISOA non è dovuto (cfr. messaggio INPS n. 284 del 09/05/2002).

(7) Per la riscossione dei contributi di propria pertinenza, l'ENPAIA applica una maggiorazione del 4% calcolata sull'importo dei contributi stessi.

Dirigenti agricoli

CONTRIBUTI I.N.P.S.

VOCI CONTRIBUTIVE	dirigenti a tempo indeterminato			dirigenti a tempo determinato		
	totale	a carico azienda	a carico lavoratore	totale	a carico azienda	a carico lavoratore
Assicurazione I.V.S. - *Contributo F.P.L.D. (1) (compreso contr. base 0,11)*	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
NASPI ordinaria (2)(3)(4)	0,67	0,67		0,67	0,67	
NASPI addizionale (5)				1,40	1,40	
Totale contributi INPS	**32,97**	**24,13**	**8,84**	**34,37**	**25,53**	**8,84**

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.

Assicurazione inf.ni profi.li ed extra professionali	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
Fondo di previdenza	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
Accantonamento trattamento di fine rapporto	6,00	6,00		6,00	6,00	
Totale contributi ENPAIA (6)	**12,00**	**9,50**	**2,50**	**12,00**	**9,50**	**2,50**

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della L. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,94 perché 0,06 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) Per i datori di lavoro con la qualifica di coltivatori diretti e per le cooperative il contributo per la disoccupazione è pari allo 0,64. L'aliquota risulta così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. l, c. 361 e 362 della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perchè 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(4) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrerere dal 1/01/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n. 44/2013 e mess. n. 10358/2013.

(5) Il contributo non è dovuto per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(6) Per la riscossione dei contributi di propria pertinenza, l'ENPAIA applica una maggiorazione del 4% calcolata sull'importo dei contributi stessi.

RIEPILOGO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2017

IMPRESE AGRICOLE TRADIZIONALI

Tipo di contribuzione	operai a tempo indeterminato		operai a tempo determinato		impiegati a tempo indeterminato*		impiegati a tempo determinato*	
	a carico azienda	a carico lavoratore	a carico azienda	a carico lavoratore	a carico azienda	a carico lavoratore	a carico azienda	a carico lavoratore
Ordinaria	36,8965	8,84	36,6965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
Zone montane**	9,4491	8,84	9,3991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
Zone svantaggiate**	12,0109	8,84	11,9469	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE AGRICOLE CON PROCESSI PRODUTTIVI DI TIPO INDUSTRIALE

Tipo di contribuzione	operai a tempo indeterminato		operai a tempo determinato		impiegati a tempo indeterminato*		impiegati a tempo determinato*	
	a carico azienda	a carico lavoratore	a carico azienda	a carico lavoratore	a carico azienda	a carico lavoratore	a carico azienda	a carico lavoratore
Ordinaria	40,4965	8,84	40,2965	8,84	25,63	8,84	27,03	8,84
Zone montane**	10,3491	8,84	10,2991	8,84	6,6325	8,84	6,9825	8,84
Zone svantaggiate**	13,1629	8,84	13,0989	8,84	8,4056	8,84	8,8536	8,84

IMPRESE DIRETTO COLTIVATRICI

Tipo di contribuzione	operai a tempo indeterminato		operai a tempo determinato		impiegati a tempo indeterminato*		impiegati a tempo determinato*	
	a carico azienda	a carico lavoratore	a carico azienda	a carico lavoratore	a carico azienda	a carico lavoratore	a carico azienda	a carico lavoratore
Ordinaria	35,3665	8,84	35,1665	8,84	24,10	8,84	25,50	8,84
Zone montane**	9,0666	8,84	9,0166	8,84	6,250	8,84	6,600	8,84
Zone svantaggiate**	11,5213	8,84	11,4573	8,84	7,916	8,84	8,364	8,84

(*) Per gli impiegati, le aliquote contributive indicate sono quelle relative all'INPS e non comprendono quelle dovute all'ENPAIA.
(**) Le agevolazioni per zone montane e svantaggiate non si applicano alla contribuzione per il finanziamento della formazione continua (0,30%) di cui alla legge n. 845/1978 versata dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione per la disoccupazione involontaria (cfr. circ. INPS n. 40 del 22/02/2011).

Operai agricoli dipendenti
da imprese cooperative ex Lege n. 240/1984

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IN VIGORE NEL 2017

VOCI CONTRIBUTIVE	operai a tempo indeterminato			operai a tempo determinato		
	in complesso	a carico azienda	a carico lavoratore	in complesso	a carico azienda	a carico lavoratore
Assicurazione I.V.S. (1)(2)						
- *Fondo pensioni*	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
(compreso contr. base 0,11)						
Assicurazione disoccupazione (3)(4)(5)	1,38	1,38		1,38	1,38	
Cassa integrazione salari				1,50	1,50	
Indennità malattia	0,683	0,683		0,683	0,683	
Fondo garanzia fine rapporto (6)	0,20	0,20				
Totale contributi agricoli	**34,563**	**25,723**	**8,84**	**35,8630**	**27,0230**	**8,84**
Cassa integrazione salari (7)	1,70	1,70				
CIG straordinaria (8)	0,90	0,60	0,30			
Contributo mobilità (9)						
Assicurazione infortuni (10)						
Totale contributi agricoli	**2,600**	**2,300**	**0,30**			

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della L. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Alle imprese cooperative ex Lege n. 240/1984 che operano con processi produttivi di tipo industriale non si applicano più gli aumenti previsti dall'Art. 1, c. 1, della L. n. 81/2006, giacché con il 1/07/2011 esse hanno raggiunto l'aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista per la generalità dei datori di lavoro dall'art. 3, c. 23, della L. n. 355/1995.

(3) Aliquota così ridotta (già pari a 2,38) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005.

(4) Dal 1/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della L. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della L. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n. 40/2011).

(5) L'art. 1, c. 766, della legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006) aveva previsto in caso di conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS, un esonero dal versamento dei contributi sociali in misure crescenti di anno in anno fino al 2014. In tale anno pertanto, la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L'esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. L'esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS.

(6) L'art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006) ha previsto l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all'art. 2 dclla L. n. 297/1982) pari allo 0,20%, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall'INPS. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato il contributo dello 0,20% non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare di tale misura compensativa.

(7) Aliquota così ridotta dall'art. 13, c.1, del D.Lgs. n. 148/2015 (prima: 1,90%). Per le imprese con più di 50 dipendenti, l'aliquota è del 2,00% (prima: 2,20%).

(8) Contributo dovuto solo dalle cooperative con più di 15 dipendenti.

(9) Il contributo ordinario per la mobilità, pari allo 0,30% (art. 16, c. 2, L. n. 223/1991), è stato abrogato, a far data dal 1/1/2017, dall'art. 2, c. 71, L. n. 92/2012 come conseguenza dell'eliminazione dell'indennità di mobilità ad opera della Riforma Fornero (cfr. mess. INPS n. 99/2017).

(10) Per gli OTI e gli OTD (cfr. art. 1, c. 61, L. n. 247/2007) le aliquote per la determinazione dei contributi dovuti all'INAIL sono diversificate a seconda del tipo di lavorazione effettuata.

(11) Per gli OTI i contributi dovuti alla CUAF, alla CIG e all'INAIL debbono venire corrisposti con le norme del settore industriale, mentre per gli OTD i soli contributi dovuti all'INAIL debbono essere corrisposti con le norme del settore industriale (cfr. art. 1, c. 61, L. n. 247/2007)

Impiegati agricoli dipendenti
da imprese cooperative ex Lege n. 240/1984

VOCI CONTRIBUTIVE	impiegati a tempo indeterminato			impiegati a tempo determinato		
	in complesso	a carico azienda	a carico lavoratore	in complesso	a carico azienda	a carico lavoratore
Assicurazione I.V.S. - *Contributo F.P.L.D. (1) (compreso contr. base 0,11)*	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
NASPI ordinaria (2)(3)	0,64	0,64		0,64	0,64	
NASPI addizionale (4)				1,40	1,40	
Cassa integrazione guadagni (5)(6)	1,70	1,70		1,50	1,50	
Cassa integrazione straord. (7)	0,90	0,60	0,30			
Contributo di mobilità (8)						
Totale contributi INPS (9)	**35,54**	**26,40**	**9,14**	**35,84**	**27,00**	**8,84**

CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.						
Assicurazione inf.ni profi.li ed extra professionali	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
Fondo di previdenza	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
Accantonamento trattamento di fine rapporto	6,00	6,00		6,00	6,00	
Totale contributi ENPAIA (10)	**11,00**	**9,00**	**2,00**	**11,00**	**9,00**	**2,00**

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della L. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, della legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (Legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n. 44/2013 e mess. n. 10358/2013.

(4) Dal 1/01/2008, ai sensi dell'art. 1, c. 62-64, della L. 247/2007, una quota del contributo per la disoccupazione involontaria, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, viene destinato al finanziamento della formazione continua ai sensi della L. 845/1978. Su tale contributo non si applicano le agevolazioni per zone montane e svantaggiate (circ. INPS n. 40/2011).

(5) Aliquota così ridotta dall'art. 13, c. 1, del D.Lgs. n. 148/2015 (prima: 1,90%). Per le imprese con più di 50 dipendenti, l'aliquota è del 2,00% (prima: 2,20%).

(6) Per gli impiegati agricoli a tempo indeterminato la contribuzione CIG è quella operante per il settore industriale (Legge n. 223/1991; circ. INPS n. 211/1991).

(7) Il contributo CIG straordinaria è dovuto solo dalle cooperative con più di 15 dipendenti.

(8) Il contributo ordinario per la mobilità, pari allo 0,30% (art. 16, c. 2, L. n. 223/1991), è stato abrogato, a far data dal 1/1/2017, dall'art. 2, c. 71, L. n. 92/2012 come conseguenza dell'eliminazione dell'indennità di mobilità ad opera della Riforma Fornero (cfr. mess. INPS n. 99/2017).

(9) Il totale dei contributi INPS corrisponde a quello dovuto dalle cooperative con più di 15 dipendenti e fino a 50. Per le cooperative che occupano fino a 15 dipendenti o più di 50 vedi note 5 e 6.

(10) All'ENPAIA è inoltre dovuta un'addizionale pari al 4% sull'importo dei contributi per le spese di accertamento e riscossione (art. 2 della Legge n. 1655/1962).

Dirigenti agricoli dipendenti
da imprese cooperative ex Lege n. 240/1984

VOCI CONTRIBUTIVE	dirigenti a tempo indeterminato			dirigenti a tempo determinato		
	in complesso	a carico azienda	a carico lavoratore	in complesso	a carico azienda	a carico lavoratore
Assicurazione I.V.S.						
- *Contributo F.P.L.D. (1)*	32,30	23,46	8,84	32,30	23,46	8,84
(compreso contr. base 0,11)						
NASPI ordinaria (2)(3)	0,64	0,64		0,64	0,64	
NASPI addizionale (4)				1,40	1,40	
Contributo di mobilità (5)						
Totale contributi INPS (9)	**32,94**	**24,10**	**8,84**	**34,34**	**25,50**	**8,84**
CONTRIBUTI E.N.P.A.I.A.						
Assicurazione inf.ni profi.li ed extra professionali	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
Fondo di previdenza	4,00	2,50	1,50	4,00	2,50	1,50
Accantonamento trattamento di fine rapporto	6,00	6,00		6,00	6,00	
Totale contributi ENPAIA (6)	**12,00**	**9,50**	**2,50**	**12,00**	**9,50**	**2,50**

(1) Per le retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi della L. 438/92, il lavoratore deve corrispondere un contributo aggiuntivo dell'1%. Per l'anno 2017 detta fascia non è ancora stata determinata dall'INPS (nel 2016 era pari a € 46.123,00 annui).

(2) Aliquota così ridotta (già pari a 1,61) ai sensi dell'art. 1, c. 361 e 362, legge 266/2005. La riduzione è pari a 0,97 perché 0,03 è stato utilizzato per abbattere il contributo per la maternità.

(3) In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta a decorrere dal 1/1/2013 per causa diversa dalle dimissioni, il datore di lavoro è tenuto al versamento di uno specifico contributo per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni (Legge n. 2, art. 2, co. 31-35). L'INPS ha fornito indicazioni in merito ai criteri di determinazione del contributo e alle modalità di versamento con circ. n. 44/2013 e mess. n. 10358/2013.

(4) Il contributo non è dovuto per lavoratori assunti in sostituzioni di lavoratori assenti, per quelli assunti per lo svolgimento di attività stagionali ai sensi del DPR 1525/1963, per gli apprendisti e per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

(5) Il contributo ordinario per la mobilità, pari allo 0,30% (art. 16, c. 2, L. n. 223/1991), è stato abrogato, a far data dal 1/1/2017, dall'art. 2, c. 71, L. n. 92/2012 come conseguenza dell'eliminazione dell'indennità di mobilità ad opera della Riforma Fornero (cfr. mess. INPS n. 99/2017).

(6) All'ENPAIA è inoltre dovuta un'addizionale pari al 4% sull'importo dei contributi per le spese di accertamento e riscossione (art. 2 della Legge n. 1655/1962).

collaboratori coordinati e continuativi

Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria

VOCI CONTRIBUTIVE	in complesso	a carico committente	a carico collaboratore
Assicurazione I.V.S. (1)	32,00	21,33	10,67
Maternità, A.N.F., malattia (2)	0,72	0,48	0,24
Assicurazione infortuni (3)			
Totale contributi	**32,72**	**21,81**	**10,91**

Soggetti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria titolari di Part. IVA

VOCI CONTRIBUTIVE	in complesso	a carico committente	a carico collaboratore
Assicurazione I.V.S. (1)	25,00	16,67	8,33
Maternità, A.N.F., malattia (2)	0,72	0,48	0,24
Assicurazione infortuni (3)			
Totale contributi	**25,72**	**17,15**	**8,57**

Soggetti pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria

VOCI CONTRIBUTIVE	in complesso	a carico committente	a carico collaboratore
Assicurazione I.V.S. (5)	24,00	16,00	8,00
Assicurazione infortuni (3)			
Totale contributi	**24,00**	**16,00**	**8,00**

(1) Aliquota così aumentata dall'art. 2, c. 57, della L. n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero), come modificato dall'art. 46-bis, c. 1, lettera g) della legge n. 134/2012.

(2) Art. 7 del d.m. 12/07/2007.

(3) Per i collaboratori adibiti ad attività per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ai sensi dell'art. 5, D.lgs. 38/2000 - e cioè per i collaboratori che svolgano le attività previste dall'art. 1 del T.U. infortuni, ovvero si avvalgano per l'esercizio delle proprie mansioni, non in via occasionale, di veicoli a motore personalmente condotti - i committenti sono tenuti a corrispondere all'INAIL il relativo premio assicurativo, la cui misura varia in relazione al rischio specifico. Il premio è ripartito nella misura di 1/3 a carico del collaboratore e di 2/3 a carico del committente.

(4) Aliquota così fissata per l'anno 2017 dall'art. l, comma 165, della Legge n.232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

(5) Aliquota così fissata dal c. 744 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

CONSORZIO AGRARIO DI RAVENNA dal 1899

FAEDA

LA QUALITÀ DEL MANGIME
MIGLIORA LA QUALITÀ DELLE CARNI.

Il Consorzio Agrario di Ravenna ha scelto i mangimi FAEDA:
alimenti sani, nutrienti e il vantaggio di una grande esperienza.

È TEMPO DI CONIGLI!

Approfitta della promozione 2017 del Consorzio Agrario

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MARZO

& ACQUISTA

1 sacco da 25 Kg.
del mangime **Faeda C31** a soli **€ 11***

& PRENOTA

fino ad un massimo di 25 coniglietti
al prezzo speciale di **€ 3,90*** cad.no
(consegna il 17 marzo)

* Promozione valida solo con l'acquisto combinato del mangime Faeda C31 e dei conigli

CONSIGLIO QUALITÀ
Utilizza il mangime **C30** Rabbit Baby per i primi 15 gg. in promozione a soli **5,40 euro** per sacco 10 Kg

Info e prenotazioni in tutte le agenzie e rappresentanze del Consorzio Agrario
www.consorzioagrarioravenna.it

GARANTISCE VERONESI

L'Agricoltore Ravennate – Confagricoltura

Pubblicazione mensile • Direttore Responsabile: **Danilo Verlicchi** - Redazione: **Luisa Bagnara** - Collaboratori: **Cesare Bortone, Sergio Pistocchi, Angelo Formigatti, Giulia Gusella, Mauro Martignani, Andrea Gaetano, Fabrizio Prudente, Elena Cantoro, Marco Lombi** - Autorizzazione del Tribunale di Ravenna n. 6 del 20-10-1948 • Iscrizione ROC n. 7806 • Stampa: Tipolito Stear, via Maestri del Lavoro, 14/A - Fornace Zarattini (Ra) - E-mail: tipolitostear@virgilio.it

Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Formula Direct simply